



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG ABAP (GIADA) 20.184.1/2019

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 10.2.2/2021

Allegati: 5

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8388]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8388]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto: [ID_VIP: 8388] **PROVINCIA SUD SARDEGNA (Comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri) – Progetto di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, con potenza complessiva di 42 MW, denominato "Su Murdegu", in località Murdegu e delle relative opere di connessione alla RTN.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC).

Proponente: GRV Wind 7 S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

e. p. c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*
della Soprintendenza speciale per il PNRR

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi dell’art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito *“Soprintendenza speciale per il PNRR”*) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del d.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del d.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinqies*, *"il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica"*, dovendosi qui intendere esteso il riferimento del *"competente direttore generale del Ministero della cultura"* all'intervenuto competente Direttore generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di Soprintendente della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *"Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica"*.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.lgs. n. 152 del 2006: *"... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"*.

VISTO l'allora vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico"*.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *"Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"*.

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*.

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-*ter* del comma 1 dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *"2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*, di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti"*.

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di*

ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in particolare l'art. 41, comma 4, e l'Allegato I-8, fatto salvo quanto stabilito all'art. 226, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*) e l'abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare DGABAP n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, *"Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36", recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici": applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi"*.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante *"Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche"*.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale è stata stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

CONSIDERATO che **GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.** ha presentato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006, istanza di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale il 29/04/2022 (successivamente integrata nell'agosto 2022) **relativa al progetto di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, con potenza complessiva di 42 MW, denominato "Su Murdegu", in località Murdegu e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei comuni di Furtei, Villanovafranca, Villamar e Sanluri (SU).**

CONSIDERATO che l'intervento in progetto presentato dal Proponente consiste, come dallo stesso dichiarato, nella realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori, aventi diametro massimo del rotore pari 170 metri, con pale posizionate su torri di sostegno in acciaio dell'altezza massima pari a 115 metri, ed aventi altezza massima al tip pari a 200 metri, nonché l'approntamento delle opere accessorie indispensabili per il funzionamento e la gestione degli aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto, sottostazione utente di trasformazione MT/AT, opere per la successiva

immissione dell'energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale). Gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati in territorio agricolo, tra quote altimetriche indicativamente comprese nell'intervallo 260÷355 metri s.l.m., nel territorio di Villanovafranca, mentre la stazione utente è prevista nel comune di Sanluri, in contiguità alla futura stazione di Trasformazione "Sanluri" RTN 380/150 kV di Terna, collegata con oltre 17 chilometri di cavidotti agli aerogeneratori. Il layout di impianto si sviluppa secondo la direttrice principale nord est - sud ovest, utilizzando l'esistente viabilità comunale che funge da asse portante per il collegamento stradale delle postazioni eoliche.

Il Proponente, per quanto riguarda l'analisi paesaggistica dell'area riporta in sintesi quanto segue:

- il sito non è inserito in quelli riconosciuti dal patrimonio UNESCO. La distanza, in linea d'aria, tra l'aerogeneratore più vicino e il sito UNESCO di Barumini risulta essere di 7,6 chilometri;
- l'area non ricade all'interno di aree naturali protette istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette né interessa, direttamente o indirettamente, zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, aree SIC o ZPS istituite ai sensi delle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE;
- il sito non è prossimo a parchi archeologici o strettamente contermini ad emergenze di rinomato interesse culturale, storico e/o religioso. Si afferma che sarà assicurata un'opportuna salvaguardia delle emergenze archeologiche riscontrate, anche se ciò non è riscontrabile nel PMA prodotto;
- l'intervento non sottrae significative porzioni di superficie agricola e non interferisce in modo apprezzabile con le pratiche agricole in essere nel territorio in esame.

Inoltre la Società proponente afferma che non è previsto alcun impatto su tipologie vegetazionali di interesse conservazionistico, né effetti significativi e non mitigabili sulla componente arborea; le aree oggetto di intervento non ospitano né habitat di interesse comunitario o altre cenosi rare, per cui non si ritiene che il sito in esame svolga funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità che possano essere compromesse a seguito della realizzazione dell'opera. Il Proponente nel SIA dichiara che la fase di definizione del layout di progetto, è stata accompagnata da studi ambientali specialistici, finalizzati ad ottimizzare il posizionamento locale delle macchine eoliche sul terreno, per contenere al minimo le interazioni con le principali componenti "bersaglio" riconducibili alle emergenze paesaggistiche e alle permanenze di interesse storico-archeologico. Secondo quanto dichiarato dal Proponente, l'analisi di fattibilità del progetto ha condotto a ritenere che la scelta localizzativa nel comune di Villanovafranca, presenti condizioni favorevoli dal punto di vista tecnico-gestionale. Tuttavia il Proponente riconosce che il progetto abbia numerose interferenze con beni sottoposti a tutela, interessando fasce di tutela di 150 metri da fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, di cui all'art. 142 comma 1 lettera c), in particolare:

- il tracciato dell'elettrodotto a 30 kV si sovrappone al "Riu Sassuni", "Funtana Su Conti", "Flumini Mannu_041", "Riu de Su Pauli" e "Riu Sa Canna_042";
- interessamento di aree agroforestali di cui agli artt. 28, 29 e 30 delle N.T.A. del P.P.R., in corrispondenza delle postazioni eoliche, della viabilità di impianto, dell'area di cantiere e della sottostazione elettrica di utenza;
- interessamento di aree percorse dal fuoco (art. 10 Legge n. 353/2000), in corrispondenza di alcune porzioni del tracciato del cavidotto a 30 kV, di alcune porzioni delle piazzole delle postazioni eoliche V3 e V4 e della viabilità di impianto, per le quali il Proponente afferma che, ai sensi della normativa vigente, gli interventi risultano essere conformi, in quanto tali soprassuoli percorsi da fuoco non sono ascrivibili né alla categoria "Boschi" né a quella del "Pascolo", bensì sono categorizzati come "Altro" negli strati informativi della RAS.

Al fine di garantire l'operatività dell'impianto, sono previsti interventi di adeguamento della viabilità principale e secondaria, realizzazione di nuova viabilità, approntamento delle piazzole di cantiere funzionali all'assemblaggio ed all'installazione degli aerogeneratori, realizzazione delle opere in cemento armato di fondazione delle torri di sostegno e la realizzazione delle opere di regimazione delle acque superficiali.




Immagine dell'impianto eolico Su Murdegu, costituito da sette aerogeneratori, opere di connessione alla RTN e dalla SSE, posta in contiguità alla futura SE Sanluri di Terna

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. 0016480 del 06/02/2023, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento sono pervenuti i seguenti atti istruttori, tra gli altri si riportano quelli rilasciati da questo Ministero:

- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 1728 del 08/02/2023, con cui ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale di competenza come anche ai Servizi II e III i propri contributi istruttori a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP;
- **GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.** nota prot. 004_23WVNF del 09/02/2023, con cui ha comunicato che il 15/12/2022 e poi il 20/12/2022, ha provveduto a trasmettere alla Soprintendenza ABAP di Cagliari la documentazione archeologica e progettuale propedeutica all'ottenimento dell'atto relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici, rimanendo in attesa della trasmissione dell'atto da parte della Soprintendenza;
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'ambiente** nota prot. n. 7816 del 09/03/2023, con la quale ha trasmesso le proprie osservazioni e la richiesta di integrazioni al progetto in oggetto;
- **Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura** nota prot. n. 10589 del 21/04/2023, con la quale ha trasmesso, tra le altre, la Delibera n. 16 del 19/04/2023 del comune di Villanovafranca, resa in senso sfavorevole alla realizzazione del progetto;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 8325 del 23/05/2023 (cfr. Allegato 1), con cui ha espresso il proprio parere di competenza sul progetto in oggetto;
- **GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.** nota prot. n. 021_23WVNF del 29/05/2023, con la quale ha trasmesso documentazione integrativa in risposta alle richieste formulate dalla Regione Autonoma della Sardegna;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 13583 del 05/07/2023, con cui, a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa prodotta dal Proponente, ha chiesto alla

Soprintendenza ABAP di Cagliari di voler confermare, se ritenuto opportuno, il parere già espresso in data 22/05/2023;

- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell’ambiente** nota prot. n. 21804 del 19/07/2023, con la quale ha trasmesso le proprie osservazioni definitive a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa;
- **GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.** nota prot. n. 028_23WVNF del 24/11/2023, con cui ha comunicato la trasmissione degli elaborati tecnici delle opere di rete revisionati e integrativi rispetto a quelli già trasmessi con nota prot 006_22WVNF del 29/04/2022;
- **GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.** nota prot. n. 032_23WVNF del 19/12/2023, con cui ha trasmesso le osservazioni in risposta alla nota prot. 21804 del 19/07/2023, trasmessa dalla Regione Sardegna e alla nota prot. 8565 del 24/11/2023 del Comune di Villanovafranca;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 12314 del 20/07/2023 (*cf.* Allegato 2), con cui, a seguito della presa visione della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente nel maggio 2023, ha confermato il proprio parere di competenza sul progetto in oggetto reso in senso negativo alla realizzazione dell’impianto proposto;
- **GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.** nota prot. n. 028_23WVNF del 24/11/2023, con la quale ha trasmesso documentazione integrativa volontaria;
- **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 28609 dell’11/12/2023, con cui, a seguito della pubblicazione della documentazione integrativa volontaria prodotta dal Proponente, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP di Cagliari di confermare o aggiornare i pareri già espressi in data 22/05/2023 e 20/07/2023, così come anche ai Servizi II e III di rendere i propri contributi istruttori, a seguito della ricezione del parere della Soprintendenza ABAP;
- **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 1083 del 23/01/2024 (*cf.* Allegato 3), con cui ha espresso il proprio parere definitivo sul progetto in oggetto;
- **U.O. DG ABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della SS-PNRR** nota prot. interno n. 3583 del 31/01/2024, con cui ha trasmesso il proprio contributo istruttorio (*cf.* Allegato 4);
- **U.O. DG ABAP – Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della SS-PNRR** nota prot. interno n. 8792 del 19/03/2024, con cui ha comunicato di condividere il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP (*cf.* Allegato 5).


CONSIDERATO che la Soprintendenza competente nel proprio parere endoprocedimentale del 23/05/2023, confermato nei successivi pareri del 20/07/2023 e del 23/01/2024, ha verificato il quadro vincolistico dell’area di progetto, ponendo in evidenza come, per gli aspetti archeologici, essa risulti particolarmente ricca di siti di interesse archeologico e di beni sottoposti a tutela.

CONSIDERATO inoltre che ulteriori beni archeologici presenti nel territorio interessato dal progetto di cui trattasi, rientrano nel “*Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari*” tipizzati e individuati dal Piano paesaggistico regionale.

CONSIDERATO pertanto che l’area oggetto d’intervento è connotata dalla presenza di numerosi siti di interesse archeologico, la cui conservazione e tutela non può ridursi al solo concetto di non tangenza fisica del progetto proposto rispetto ai suoi elementi, in quanto il relativo valore culturale si mostra anche tramite il rapporto che gli stessi elementi hanno costituito con il loro contesto di giacenza. In tal senso, la tutela culturale e paesaggistica di tale particolare patrimonio culturale deve, ancor più nella presente sede di Valutazione di Impatto Ambientale, estendere le proprie considerazioni ben oltre il limite fisico della loro consistenza materiale e abbracciare il relativo contesto di giacenza come elemento degno di tutela e salvaguardia.

CONSIDERATO che anche nella Relazione archeologica, fornita dal Proponente, si rileva che “... *L’area risulta occupata da numerosi nuraghe, strutture caratteristiche del territorio a partire dall’età del Bronzo, a cui si associano, in alcuni casi, i resti delle abitazioni dei relativi villaggi. Tra quelli più importanti, e più vicini alle aree di intervento, si segnalano il nuraghe Is Bangius (sito SU59), soggetto a vincolo archeologico, il*

nuraghe monotorre Cuga (sito SU46), il nuraghe complesso Nureci (sito SU91), il nuraghe complesso Perdu Atzeni (sito SU83) e il nuraghe Tuppediti (sito SU51). Per completezza, si deve menzionare il nuraghe Su Mulinu di Villanovafranca (sito SU52), anch'esso soggetto a vincolo archeologico e prossimo alle aree di intervento..." confermato anche dalle numerose rilevazioni fotografiche (cfr. Elaborato WVNF.RA19_0_Relazione archeologica).



Estratto Carta del potenziale archeologico elaborata dal Proponente

CONSIDERATO che gli aerogeneratori, posti nel territorio di Villanovafranca a sud-est del centro abitato, sono previsti a distanza ravvicinata dalle emergenze archeologiche, note e ampiamente documentate nella letteratura scientifica. In particolare, si sottolinea la contiguità del parco eolico, attraverso l'aerogeneratore V5, al sito di *Tuppediti* (distante 450 metri circa), ampiamente noto in letteratura. Si tratta di un sito pluristratificato il cui materiale archeologico rinvenuto, costituisce una parte importantissima dell'esposizione del locale museo civico. Inoltre, l'aerogeneratore V2 dista solo 1,69 chilometri dal sito archeologico di *Su Mulinu*, sito di rilevante importanza per la civiltà nuragica, soprattutto per la presenza di un altare modellato a forma di nuraghe all'interno di una delle camere e per la continuità storica del monumento che presenta strutture a partire dal Bronzo medio che vengono ampliate e frequentate ininterrottamente fino all'età tardo antica e medioevale. Il nuraghe fa parte del progetto sulla Civiltà nuragica attualmente inserito nella *Tentative list* per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale e rappresenta un attrattore turistico culturale per l'areale. Oltre alle criticità sopracitate per gli aerogeneratori V5 e V2, si segnala anche la vicinanza dell'aerogeneratore V2 al nuraghe *Perdu Atzeni* (distante circa 150 metri), al nuraghe *Mutziori* (distante circa 202 metri a ovest dall'aerogeneratore V4 del parco eolico), il Nuraghe *Brunco Friarosu* (distante circa 415 metri a sud dall'aerogeneratore V3 del parco eolico) e numerose altre testimonianze archeologiche ad una distanza inferiore ai 3 chilometri.



Fotosimulazione elaborata dal Proponente - inserimento paesaggistico dell'impianto in rapporto con il sito Su Mulinu



Immagine del sito Su Mulinu

CONSIDERATO che, anche dalle verifiche condotte dalla Società Proponente per la redazione della relazione di verifica preventiva di interesse archeologico, si segnala la dispersione di materiale archeologico nell'area interessata dalla realizzazione del cavidotto per l'aerogeneratore V5 e lungo la SP36, il ritrovamento di materiale archeologico (lapideo) in territorio di Villanovafranca, distante circa 20 metri a nord dal cavidotto di raccordo dall'aerogeneratore V7 con l'aerogeneratore V6, e inoltre la dispersione di materiale fittile e una strada di difficile inquadramento cronologico in località *Is Plantanus* in comune di Villanovafranca, distanti circa 150 metri a est dal cavidotto esterno di collegamento per la sottostazione dell'impianto eolico; la relazione evidenzia inoltre dispersione di materiale ceramico in località *Su Pantanu* e dispersione di materiale fittile, in località *Cilixia*, entrambi in territorio di Furtei, lungo il cavidotto esterno per la sottostazione dell'impianto eolico.

CONSIDERATO che l'impianto eolico genererebbe, una volta realizzato, un forte impatto visivo, in particolare per il territorio di Villanovafranca, come emerge anche dalle fotosimulazioni, risultando visibile dal centro abitato e dai principali siti del territorio come quello dell'insediamento di *Tuppedili* e dell'area archeologica di *Su Mulinu*, *nuraghe Nureci – Villamar*, castello di *Las Plassas*, con impatto minore dal *Nuraghe Sassuni* e villaggio nuragico di Furtei, dal *nuraghe Sant'Antonio di Segariu*, da *Su Nuraxi di Barumini*, dal *nuraghe Marfudi* di Barumini, dal *nuraghe Addeu di Gesturi*, dal *nuraghe Fundu 'e Coronas di Gersei*.

CONSIDERATO che per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, la competente Soprintendenza ABAP di Cagliari ha ritenuto di dover evidenziare quanto segue:

- a circa 4,65 chilometri a sud-ovest, vi è l'area dichiarata di notevole interesse pubblico di "*Villamar - chiesa e piazza di San Pietro e edifici limitrofi*" con D.M. del 22/05/1976;
- a 5,9 chilometri a nord, vi è l'area già dichiarata di notevole interesse pubblico di "*Barumini – Zona della Giara*" con D.M. 09/07/1981 e riporta che "*la zona del territorio di Barumini fa parte della corona naturale che circonda la Giara e si caratterizza per i declini dolcemente degradanti verso il paese per i nuraghi e la peculiare vegetazione*"; in seguito ratificata con D.M. (D.C.R. Sardegna) n. 38 del 30/07/2018 ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d) "*L'altopiano della Giara è paesaggisticamente notevole, offrendosi alla vista dell'osservatore come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico*".

La Soprintendenza locale inoltre evidenzia che altro elemento caratterizzante il presente contesto di riferimento sono i nuraghi, di cui alcuni in ottimo stato di conservazione, planimetricamente disposti lungo il costone della Giara, che si rivelano come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri, rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico; inoltre, nell'area ricade il sito denominato «*Su Nuraxi di Barumini*», inserito nella lista del patrimonio UNESCO nell'anno 1997.

- a circa 6 chilometri a nord, vi è l'area dichiarata di notevole interesse pubblico di "*Las Plassas – Zona e ruderi del castello*" con D.M. del 09/05/1975 definita "*quadro naturale che si gode oltre che dallo stesso paese, dalle strade che lo circondano*";

Inoltre, ricadono nell'area vasta le seguenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004:

- "*Gesturi - zona della Giara*" D.M. del 19/05/1964;
- "*Tuili - zona della Giara*" D.M. del 09/05/1983;
- "*Gesturi - zona della Giara*" D. M. del 09/05/1983;
- "*Setzu - zona della Giara*" D. M. 24/03/1983.

CONSIDERATO che nell'area di intervento si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, riconosciuti ai sensi dell'art. 143 del D. lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, presenti entro un raggio di 3 chilometri dall'impianto di progetto proposto:

- BUR 5922, Villamar, *Nuraghe Nureci*, a 1,1 chilometri;
- BUR 5925, Villanovafranca, *Nuraghe Su Mulinu*, a 1,8 chilometri;
- BUR 2093, Escolca, *Nuraghe*, a 1,96 km;

-BUR 2094, Mandas, *Nuraghe Pei Su Boi*, a 2,7 km.

CONSIDERATO che, rispetto ai beni tutelati ai sensi dell'art.142 del D.Lgs. 42/2004, il percorso del cavidotto dagli aerogeneratori fino alla stazione utente, intercetta numerosi corsi d'acqua e le relative fasce di rispetto quali il *Riu sa Canna*, per un lungo tratto il *Flumini Mannu*, il *Funtana su Conti* ed il *Riu Sassuni*.

CONSIDERATO che, ai fini della individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili ai sensi del D.lgs. 199/2021 art. 20 comma c-*quater*, così come modificato dalla L.13/2023, l'impianto in progetto, risulta completamente ricompreso all'interno dei buffer di 3 chilometri da beni tutelati e quindi in aree non idonee alla installazione di impianti FER, come da immagine sotto riportata.



Elaborazione SS PNRR - Beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 ed art.20 comma 8 lettera c-*quater* D.Lgs.199/2021

CONSIDERATO che il presente progetto si inserisce in un'area a vocazione agricola fortemente caratteristica, difatto il territorio di Villanovafranca si estende nella Sardegna centro-meridionale, al margine tra il "*Campidano*" e la regione storica della "*Marmilla*", una vasta zona molto fertile che si distingue per i singolari rilievi collinari tondeggianti ed estesa tra la piana del Medio Campidano, il massiccio del Monte Arci, la Giara di Gesturi e la Giara di Siddi. Sotto il profilo idrografico, l'area di progetto ricade all'interno del Bacino del *Flumini Mannu*. Nonostante si godano visuali ininterrotte di paesaggi rurali, talvolta privi di manufatti edilizi e moderne infrastrutture, il territorio è stato densamente antropizzato in età storica, come attestano le numerosissime testimonianze nuragiche nelle vicinanze dei 7 aerogeneratori di progetto, nonché a 7,6 chilometri la presenza del Complesso nuragico di "*Su Nuraxi*" a Barumini, sito UNESCO dal 1997. Nel territorio di riferimento, rimangono ancora le tracce dell'infrastrutturazione produttiva medievale, sotto il Castello di Las Plassas e il ducato di Mandas,


riconoscibili ancora nei terrazzamenti collinari che rendono unico nell'isola il paesaggio agrario della Marmilla.



Immagini tratte dall'elaborato del Proponente: WVNf-RA8-12 Fotosimulazioni-Piazzole, viabilità, stazione utenza e aree cantiere

CONSIDERATO che l'impianto, stante la posizione sopraelevata di ciascuna pala, è maggiormente e interamente visibile dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio presenti; a nord dall'area di "Barumini – Zona della Giara" (D.M. 09/07/1981) distante 5,9 chilometri, dall'area di "Las Plassas – Zona e ruderi del castello" (D.M. del 09/05/1975) distante

circa 6 chilometri, dall'area della "Giara di Gesturi" (D.M. 19/05/1964 e D.M. 09/05/1983 - nonché area SIC-ZSC ITB041112) che è pur distante circa 10 chilometri.



Criterio scelta punto fotografico	Beni di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità
Ambito di visuale di appartenenza	Max attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	x
Nessun effetto apprezzabile	

Fotosimulazione realizzata dal Proponente dal Sito Unesco Su Nuraxi di Barumini



Criterio scelta punto fotografico	Beni di pubblico interesse e condizioni di chiara visibilità
Ambito di visuale di appartenenza	Max attenzione
Tipologia interferenza riscontrata	
Degrado percettivo	
Deconnotazione	
Intrusione	
Ostruzione	
Presenza di sfondo	x
Nessun effetto apprezzabile	

Fotosimulazione realizzata dal Proponente dal Sito del Castello di Las Plassas

CONSIDERATO l'impatto evidente che avrebbe la realizzazione dell'impianto per l'intervisibilità con i beni culturali e paesaggistici presenti nell'ambito di riferimento e nell'area vasta, come anche sottolineato nella nota n. 11614 del 07/03/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS, in cui si riporta che, esaminate le fotosimulazioni e le analisi di intervisibilità delle torri eoliche "si evince la significativa

percezione delle stesse da importanti siti paesaggistici, storico culturali nonché identitari del territorio della Marmilla (ad es. Nuraxi di Barumini) dovuta principalmente alla posizione elevata dei siti di installazione rispetto alle quote medie delle caratteristiche colline arrotondate della Marmilla (gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati tra quote altimetriche indicativamente comprese nell'intervallo 260÷355 m s.l.m.) che comporta così, oltre alla mera percezione, un significativo cambiamento dello skyline del caratteristico paesaggio agrario collinare storico della Marmilla”.




Immagine elaborata dal Proponente nella quale non sono stati inseriti i recettori potenzialmente interessati, in particolari i beni culturali

CONSIDERATO che, per quanto riguarda lo Studio dell'evoluzione dell'ombra, non è stato verificato in modo esaustivo come la realizzazione dell'impianto industriale (in particolare, attraverso la rotazione continua degli aerogeneratori alti 200 metri circa) abbia effetti sostanziali sul patrimonio storico e culturale, tanto da costituire lo stesso fenomeno un ulteriore elemento di alterazione del relativo naturale contesto di giacenza: difatti non si ritiene che l'analisi sui recettori potenzialmente interessati da tale fenomeno, individuati dal Proponente nella rappresentazione grafica sottostante, debba limitarsi solo a quelle strutture che abbiano una funzione di tipo abitativo, ma debba essere estesa anche a tutti quegli elementi la cui fruizione potrebbe subire un danno dagli effetti innaturali dell'ombreggiamento intermittente dovuto al movimento dei rotori delle pale eoliche. Per quanto sopra, si deve ritenere che il fenomeno dell'ombreggiamento rappresentato dagli aerogeneratori industriali in progetto sugli individuati elementi di interesse archeologico, costituisce un fenomeno di disturbo per la relativa incondizionata valorizzazione e godibilità, quale quella oggi esistente e determinata dall'assoluta naturalità del loro contesto di giacenza.

CONSIDERATO il forte impatto che la presenza di aerogeneratori alti 200 metri, del tutto incongrua e dissonante rispetto al paesaggio rurale, culturale, archeologico e marcatamente identitario, determinerebbe con il contesto descritto e sul patrimonio culturale, prioritariamente su quello posto nelle vicinanze, ma anche su quello presente nelle aree limitrofe o prossime, che con tali elementi verrebbe a confrontarsi nelle visuali panoramiche dell'intorno godibili dagli stessi beni culturali e dai molti punti panoramici accessibili al pubblico che si affacciano su ampie estensioni del territorio descritto.

CONSIDERATO che, in merito alle alternative progettuali localizzative analizzate dal Proponente nel SIA (cfr. pag. 10 e seguenti del *Quadro di riferimento progettuale*), tra le ragioni della scelta vengono indicate “... le favorevoli condizioni ambientali generali, per lo sviluppo dell’iniziativa, del territorio collinare che caratterizza l’area, ... riferibili alla presenza di deboli rilievi contraddistinti da bassa densità insediativa e presenza di una buona infrastrutturazione viaria locale; il che ha contribuito a mitigare le potenziali ripercussioni negative dell’intervento a carico delle principali componenti ambientali potenzialmente interessate dal funzionamento del parco eolico (vegetazione, flora e fauna ed assetto demografico-insediativo in particolare)...”, senza peraltro produrre alternative possibili nei confronti delle quali poter effettuare le opportune valutazioni. Inoltre risulta del tutto mancante la valutazione degli effetti dovuti alla grande distanza, di oltre 17 chilometri, degli aerogeneratori dalla SSE posta nei pressi della futura Stazione Terna di Sanluri.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la compatibilità del progetto dell’impianto proposto con il Piano paesaggistico, le aree interessate dal “parco eolico” e dalle opere di connessione, secondo il PPR, ricadono nelle componenti di paesaggio con valenza ambientale “Aree ad utilizzazione agro-forestale” (articoli dal 28 al 30 delle NTA). L’intervento in progetto è inoltre incluso nel “sistema delle infrastrutture” (centrali, stazioni e linee elettriche) dell’assetto insediativo del PPR, per cui, all’art. 103 delle NTA, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se:

- a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.;
- b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico;
- c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.


CONSIDERATO che la sottostazione utente è prevista in adiacenza ad altre sottostazioni di centrali eoliche situate in contiguità con la stazione elettrica TERNA di futura realizzazione; tale circostanza fa emergere la necessità di verificare gli effetti di tale sovrapposizione anche in termini di alterazione della struttura paesaggistica dei luoghi e che questa indagine e la relativa valutazione degli impatti significativi e negativi, non è stata presa in considerazione dal Proponente.

CONSIDERATO che nel corso del presente procedimento è pervenuto il parere del Comune di Villanovafranca del 24/11/2023 principalmente coinvolto dall’intervento di cui trattasi in cui si pone in evidenza l’interferenza dell’impianto con ulteriori impianti ivi localizzati oggetto di ulteriori istanze di VIA; il comune inoltre, con Deliberazione n. 16 del 19/04/2023 esprime “... parere sfavorevole e di opposizione in merito al progetto [in oggetto] ...” per le motivazioni riportate nella delibera stessa, tra le altre, la presenza significativa di siti archeologici e di produzioni agricole che hanno ottenuto il riconoscimento DOP.

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame e di evitare la saturazione dell’area, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale, tra cui i più prossimi in un buffer di 10.000 metri (ovvero 50 volte l’altezza degli aerogeneratori) risultano essere:

- **ID VIP 9606:** progetto di un nuovo impianto eolico da 72 MW costituito da 12 aerogeneratori della potenza nominale di 6.0 MW ciascuno, e opere di connessione alla RTN da realizzarsi nei Comuni di Mandas, Gergei, Villanovafranca, Escolca, Villamar, Furtei e Sanluri nella provincia del Sud Sardegna, in Località “*Riu Mortoriu*” – Proponente Giudecca Wind S.r.l.;
- **ID VIP 9474:** progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “*Luminu*” costituito da 17 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 112,2 MW, da realizzarsi nei comuni di Barumini, Escolca, Gergei, Las Plassas, Villanovafranca (SU), e delle opere di connessione ricadenti anche nei comuni di Genoni, Gesturi e Nuragus (SU)” – Proponente GRV Wind Sardegna 6 S.r.l.;
- **ID VIP 9473:** progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “*Planu Serrantis*” composto da 9 aerogeneratori da 6,6 MW, per una potenza complessiva di 59,4 MW sito nei comuni di Selegas, Gesico e Mandas (SU) e delle relative opere ed infrastrutture connesse nei comuni di Guasila, Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri (SU)” – Proponente GRV Wind Sardegna 6 S.r.l.;

- **ID VIP 8780:** progetto di un impianto eolico on-shore denominato "*Parco eolico Pizzu Boi*", costituito da 9 aerogeneratori, di potenza complessiva pari a 54 MW e relative opere connesse localizzato nei Comuni di Selegas, Guamaggiore, Guasila, Segariu, Furtei e Sanluri nella Provincia del Sud Sardegna – Proponente Sorgenia Renewables S.r.l.;
- **ID VIP 10144:** progetto definitivo per la realizzazione di un parco eolico composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 68,4 MW nei comuni di Guamaggiore e Selegas (SU) e relative opere di connessione alla RTN – Proponente Loto Rinnovabili S.r.l.;
- **ID VIP 7554:** progetto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "*Parco eolico Samassi-Serrenti*" costituito da n. 11 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, nei comuni di Samassi (VS) e Serrenti (VS) con stazione di trasformazione nel comune di Sanluri (VS) ed opere accessorie nei comuni di Samassi, Serrenti, Furtei e Sanluri – Proponente Sorgenia Renewables S.r.l.;
- **ID VIP 7859:** progetto di un impianto eolico denominato "*Nuraddei*", composto da n.9 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 50,4 MW, ubicati nel territorio dei Comuni di Samatzai (SU) e Guasila (SU) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzarsi nei Comuni di Samatzai, Guasila, Serrenti, Segariu, Furtei, Sanluri, Nuraminis e Pimentel, provincia Sud Sardegna – Proponente Green Energy Sardegna 2 S.r.l.;
- **ID VIP 8617:** "*Taccu sa Pruna*" - Impianto di Accumulo Idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità – Proponente EDISON S.p.A.;
- **ID VIP 8938:** progetto di un impianto fotovoltaico denominato "SAM-SE", della potenza di 24,49 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei comuni di Samassi e Serrenti (SU). Proponente ENERGYSAMSE S.R.L.
- **ID VIP 10105:** progetto di un impianto eolico denominato "*Sanluri-Sardara*" dalla potenza pari a 72 MW e impianto di accumulo elettrochimico di potenza pari a 35 MW e opere di connessione, sito nei comuni di Sanluri, Sardara e Villanovaforru – Proponente Marte S.r.l.;
- **ID VIP 9789:** progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza complessiva pari a 42 MW, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6 MW, denominato "*Marmilla*", comprensivo delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili da realizzare nei Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU) – Proponente Engie Trexenta S.r.l.;
- **ID VIP 9713:** progetto di parco eolico con potenza pari a 55,8 MW, con relative opere di connessione alla RTN, ubicato nei Comuni di Sardara (SU), Villanovaforru (SU), Sanluri (SU) e Lunamatrona (SU) – Proponente Asja Serra S.r.l.;
- **ID VIP 9984:** progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica on-shore di potenza complessiva pari a 48 MW, denominato "*Impianto eolico di Collinas*", costituito da 8 aerogeneratori localizzati nel comune di Collinas (SU), e relative opere connesse ricadenti nei comuni di Collinas (SU), Villanovaforru (SU), Lunamatrona (SU) e Sanluri (SU) – Proponente Sorgenia Renewables S.r.l.;
- **ID VIP 9682:** progetto di un impianto fotovoltaico dalla potenza di 33,81 MW, con opere di connessione alla RTN, nei comuni di Pauli Arbarei, Lunamatrona, Villamar e Sanluri – Proponente Lightsource Renewable Energy Italy SPV 16 S.r.l.;
- **ID VIP 7838:** progetto di un impianto agro-fotovoltaico denominato "*Green and Blue Serra Tuili*" della potenza di 15.190,00 kW in località "*Guranu*" nel Comune di Tuili (SU) – Proponente SF Ele S.r.l.;
- **ID VIP 10861:** progetto di un impianto eolico costituito da 12 aerogeneratori da 7,2 MW per una potenza complessiva di 86,4 MW e delle relative opere elettriche connesse localizzato nei comuni di Mandas (SU), Escolca (SU), Serri (SU), Isili (SU) denominato "*Lobadas*" – Proponente RWE Renewables Italia S.r.l.;
- **ID VIP 10242:** progetto di un parco eolico denominato "*Ennas*" costituito da 8 turbine, per una potenza in immissione di 48 MW e opere accessorie e di connessione alla RTN da realizzarsi nei




Elaborazione SSPNRR – Valutazione degli impatti cumulativi

CONSIDERATO quindi il cospicuo numero di istanze presentate in VIA statale per progetti di impianti eolici e fotovoltaici, ricadenti nell'area di influenza di quello in oggetto, a cui si aggiunge, inevitabilmente, l'impatto derivante dalle opere di connessione alla RTN e quello generato da impianto di accumulo idroelettrico mediante pompaggio ad alta flessibilità.

CONSIDERATO che l'impianto in valutazione (per alcuni aerogeneratori) si sovrapporrebbe a quelli di altro impianto in VIA statale identificato con ID VIP 9606; a ciò si aggiunge la presenza degli impianti in valutazione con ID VIP 9473 e 9474 della medesima società proponente che minaccerebbero una sostanziale trasformazione del territorio che assumerebbe la connotazione di area industrializzata anche per l'interferenza rilevante con i caviddotti aerei previsti dal progetto con ID VIP 8617.

CONSIDERATO che il Piano di monitoraggio predisposto dal Proponente (cfr. elaborato WVNF-RA7 SIA - Piano di monitoraggio delle componenti ambientali), non ha tenuto conto delle componenti paesaggio e beni culturali, in nessuna delle tre fasi, *ante operam*, *corso d'opera* e *post operam*.

CONSIDERATO che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti da fonti energetiche rinnovabili nel medesimo territorio, comporta una vera e propria conversione del territorio medesimo, che da uso esclusivo agricolo, sta subendo una trasformazione industriale con una diffusissima presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici ma soprattutto eolici e che si prospetta, pertanto, uno scenario che in pochi anni determinerà, inevitabilmente, un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica.



Elaborazione SSPNRR - Immagine di dettaglio della sovrapposizione degli aerogeneratori del progetto in oggetto con quelli del progetto con ID_9606 e con i tralicci aerei del progetto con ID_8617

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce “*aree idonee*” le aree “... con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative”, condizioni che, pertanto, devono essere verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l’area su cui insiste l’impianto di cui trattasi, non presenta un potenziale tale da ospitare l’installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile.


CONSIDERATO, pertanto, che l’impianto industriale di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del D.lgs. n. 199 del 2021.

CONSIDERATO che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 42 del 2004 stabilisce che per i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale “1. ... il Ministero si esprime ai sensi della disciplina di cui agli articoli da 23 a 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Qualora prima dell’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale risulti che il progetto non è in alcun modo compatibile con le esigenze di protezione dei beni culturali sui quali esso è destinato ad incidere, il Ministero si pronuncia negativamente e, in tal caso, il procedimento di valutazione di impatto ambientale si conclude negativamente”, con la determinazione che tale incidenza negativa sui beni culturali interessati è stata acclarata con l’istruttoria condotta dal Ministero della cultura a carico del progetto di cui trattasi.

CONSIDERATO che l’art. 3, rubricato “*Tutela del patrimonio culturale*”, del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che “1. La tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica


anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ...”, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico, architettonico e paesaggistico interessato dal progetto industriale in esame.

CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegna al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso (beni culturali e beni paesaggistici) e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell’atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo,

tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.

CONSIDERATO che rispetto alla suddetta complessità e rilevanza culturale archeologica e paesaggistica, l'impianto in esame per la produzione di energia elettrica si colloca come elemento estraneo di natura industriale, le cui strutture di eccessiva altezza (pari a 200 metri) rispetto a qualsiasi altro elemento naturale e antropico esistente nella medesima area, costituiscono una frammentazione del paesaggio esistente.

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo riscontrato a carico del progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale, si deve anche osservare che la valutazione riservata al presente procedimento di VIA, oltre a rilevare il fatto che gli aerogeneratori in questione sono o meno posti all'interno di un definito ambito vincolato, rileva la capacità delle strutture industriali proposte di generare un impatto così come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO pertanto che, nel valutare l'impatto visivo degli aerogeneratori, ai fini della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, la Soprintendenza speciale per il PNRR deve tener conto anche delle future segnalazioni cromatiche e luminose che dovranno essere apposte sugli aerogeneratori per la sicurezza del volo aereo, considerato che la doverosità delle suddette segnalazioni non esime né esonera il Ministero della cultura dal valutarle, ai fini della migliore tutela del paesaggio, che può essere compromessa dalle dette segnalazioni cromatiche e luminose.

CONSIDERATO comunque che, nel procedimento di VIA, la valutazione del Ministero della cultura si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno di beni culturali e paesaggistici. Tale tipo di valutazione è ribadita dal D. Lgs. 152/2006, laddove nel nuovo Allegato VII della Parte II vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici), che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto.

CONSIDERATO che *“la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto”* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti dal D. Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, dove la *“tutela del paesaggio”* è volta a riconoscere, salvaguardare e ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *conservazione* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e dei valori del paesaggio e sulla base di questi, garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato come negativo e non mitigabile o compensabile in modo alternativo.

CONSIDERATO che nel caso del presente progetto, il numero di monumenti e siti archeologici è significativo già solo entro la distanza di 3 chilometri e che, come riportato dalla Soprintendenza ABAP competente nel proprio parere di competenza, oltre la predetta distanza il numero di monumenti e siti archeologici aumenterebbe significativamente.

RITENUTO utile richiamare il PNIEC laddove riferisce che occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducono i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi e parametri rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO, ancora, che la legislazione di livello statale stabilisce che l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile e, di conseguenza, nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, anche gli interessi relativi alla tutela del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione (cfr. art. 3-quater, *Principio dello sviluppo sostenibile*, del D.Lgs. n. 152 del 2006: *"1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione"*) e, pertanto, nella valutazione del presente progetto non si può che determinare la sua capacità di alterare e modificare ulteriormente il contesto paesaggistico.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un *"principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili"*, il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si configura come impianto estraneo al contesto in cui si colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal Piano paesaggistico della Regione Autonoma della Sardegna.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento dal Proponente.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con i relativi pareri endoprocedimentali sopra citati del 22/05/2023, 20/07/2023 e 23/01/2024 ed allegati al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

CONSIDERATO che la Scrivente condivide quanto riportato dalla Soprintendenza ABAP di Cagliari nel proprio parere endoprocedimentale, rispetto alla valutazione degli impatti del progetto in parola sia sul patrimonio archeologico che sul contesto paesaggistico, caratterizzato da una notevole rilevanza storica, in termini di paesaggio antropico, sia, infine dell'effetto cumulativo non sostenibile che avrebbe la sua realizzazione.

RITENUTO quindi di poter aderire agli esiti del parere della Soprintendenza.

CONSIDERATI i contributi istruttori delle UU.OO. Direzione generale ABAP Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR.


CONSIDERATE le significative criticità valutate dalla Scrivente derivanti dalla realizzazione dell'impianto di cui trattasi sul contesto di riferimento, con particolare riguardo sia agli aspetti archeologici che paesaggistici che non consentono in ogni caso una valutazione favorevole dell'impianto di cui trattasi.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l'impianto di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.


CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso, il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con i pareri endoprocedimentali di competenza; visti i contributi istruttori delle UU.OO. DGABAP-Servizio II e Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR; la **Soprintendenza speciale per il PNRR, per quanto di competenza, esprime parere tecnico istruttorio contrario alla pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di un impianto di energia elettrica da fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, con potenza complessiva di 42 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, denominato "Su Murdegu", in località Murdegu, localizzato nei comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri, proposto da GRV Wind S.r.l.**

Il funzionario del Servizio V della DG ABAP

Arch. Romina Muccio


Il dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi

 massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
10.04.2024 15:47:16 GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR
(dott. Luigi LA ROCCA)

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca


CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele 22 – 00153 Roma

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP:8388] PROVINCIA SUD SARDEGNA (Comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri) – progetto di un impianto di energia elettrica di fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 42 MW, denominato “Su Murdegu”, in località Murdegu e delle relative opere di connessione alla RTN. Procedura riferita al D. Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (ART. 23 PNIEC).
Proponente GRV Wind 7 S.r.l.
Parere endoprocedimentale

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 1728-A del 08.02.2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 3262 del 09.02.2023, si comunica quanto segue.

Il progetto proposto prevede la realizzazione di un parco eolico costituito dall’installazione di n. 7 turbine di grande taglia, con potenza nominale dei singoli aerogeneratori pari a 6.0 MW per una potenza complessiva di 42 MW, e delle opere accessorie indispensabili per un ottimale funzionamento e gestione degli aerogeneratori (viabilità e piazzole di servizio, distribuzione elettrica di impianto, sottostazione utente di trasformazione 30/150 kV, opere per la successiva immissione dell’energia prodotta alla Rete di Trasmissione Nazionale).

Le turbine avranno diametro massimo del rotore pari a 170 m e saranno posizionate su torri di sostegno in acciaio dell’altezza massima pari a 115 m, ed aventi altezza massima al tip pari a 200 m.

Oltre al comune di Villanovafranca le opere da realizzare riguardano i comuni di Furtei e Villamar, interessati da un tratto di cavidotto a 30kV, nonché il comune di Sanluri interessato dalla nuova sottostazione di trasformazione e dalla linea AT di collegamento tra la stessa e la nuova stazione elettrica AT prevista da TERNA.

Le linee elettriche di trasporto 30 kV dell’energia elettrica prodotta dagli aerogeneratori saranno completamente interrato e realizzate sia in parallelismo alla viabilità esistente o in progetto sia in parallelismo alla direzione delle aste di corsi d’acqua.

L’impianto eolico verrà connesso alla RTN mediante realizzazione di nuova stazione elettrica MT/AT che insisterà su un’area limitrofa alla futura SE TERNA situata in territorio di Sanluri. Il progetto complessivo della SE 30/150 kV prevede la realizzazione n.5 impianti “utente” che costituiranno una connessione in



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@pec.cultura.gov.it

condominio di alta tensione, condividendo lo stallo cavo AT, il cavidotto AT e lo stallo produttore nella futura SE di Terna.

Gli elementi degli aerogeneratori raggiungeranno il sito previsto per l'installazione presumibilmente dal porto di Oristano, attraverso la seguente viabilità di accesso di livello statale e provinciale: SP97, SP49, SS131, SS128, SP5, SP.35; il trasporto potrà richiedere opere minimali di rimozione temporanea di cordoli, cartellonistica stradale e guard rail, che saranno prontamente ripristinati una volta concluse le attività di trasporto, nonché, se indispensabile, di locali e limitati spianamenti e taglio di vegetazione presente a bordo strada da reintegrare.

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A 1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

a1.2. Beni archeologici

1.2.a. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:

Comune di Furtei

- Nuraghe Sassuni e villaggio nuragico de is Bangius, sottoposto a vincolo con D.M. del 31.10.1985, *ex lege* 1089/1939, distante circa 40 m a est dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico;

Comune di Gesico

- Nuraghe Pettiau, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 55 del 14.04.2016, distante circa 2,93 km a est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;

Comune di Sanluri

- Nuraghe Geni, sottoposto a vincolo con D.C.R. n. 80 del 25.10.2022, distante circa 440 m a nord dal cavidotto per la Sottostazione del parco

Comune di Villamar

- Area archeologica di Santa Maria Antoccia, sottoposta a vincolo diretto e indiretto con D.M. del 17.12.1993, *ex lege* 1089/1939, a 335 m a ovest dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico;
- Terreno con terreno Nureci (nuraghe Nureci), sottoposto a vincolo con D.M. del 21.03.1953, *ex lege* 1089/1939, attraversa il cavidotto per la Sottostazione el parco eolico ed è distante circa 900 m a sud dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;

Comune di Villanovafranca

- insediamento antico contenenti i resti di un antico castello (nuraghe Tuppediti), sottoposto a vincolo diretto e indiretto con D.M. del 12.09.1985, *ex lege* 1089/1939, distante circa 230 m a nord dell'aerogeneratore V5 del parco eolico attraversa il cavidotto nella SP36;
- terreno con i ruderi di un grosso nuraghe polilobato (Su Mulinu), sottoposto a vincolo con D.M. del 05.01.1973, *ex lege* 1089/1939, distante circa 1,69 km a ovest dall'aerogeneratore V2 del parco eolico;

a1.2.b. Beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12):



a1.2.c. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:

Comune di Barumini

- Nuraghe Porcedda con insediamento romano, distante circa 3 km a nord dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;

Comune di Furtei

- Nuraghe Perda Zoccu (o Commessariu o Cummassariu), distante circa 25 m a nord dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico;
- dispersione di materiale ceramico in località Su Pantanu (UT4), lungo il cavidotto esterno per la Sottostazione del parco.
- dispersione di materiale fittile, in località Cilixia (005), lungo il cavidotto esterno per la Sottostazione del parco.

Comune di Escolca

- Nuraghe Truncu Lillu (non apprezzabile sul terreno), distante circa 2 km a nord-est dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- Nuraghe San Simone, distante circa 2,83 km a nord-est dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- Tomba di Giganti Mitza su Tutturu (non apprezzabile nel terreno), distante circa 2,58 km a est dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- rinvenimento di materiale archeologico (frammenti ceramici di epoca romana), distante circa 1,84 km a est dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- Nuraghe Pei Su Boi, al confine con il territorio di Mandas, distante circa 2,84 km a est dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;

Comune di Gesico

- Nuraghe de Lanessi, PUC di Gesico insediamenti nuragici n. 5 Launessi, distante circa 800 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Planu Mesa, PUC di Gesico insediamenti nuragici n. 6, distante circa 520 m a est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Area di interesse archeologico di Pranu Punteddu, PUC di Gesico aree di interesse archeologico n. 9, distante circa 1,20 km a est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Nuraghe Nariugus, PUC di Gesico insediamenti nuragici n. 13, distante circa 2,72 km a est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Nuraghe Su Forreddu, PUC di Gesico insediamenti nuragici n. 7, distante circa 2,32 km a sud-est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Nuraghe Bruncu Atza Casu, PUC di Gesico insediamenti nuragici n. 3, distante circa 2,36 km a sud-est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- nuraghe Muttas Nieddu, PUC di Gesico insediamenti nuragici n. 11, distante circa 3,03 km a sud-est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Nuraghe Berritta Furriada, PUC di Gesico insediamenti nuragici n. 12, distante circa 3,12 km a sud-est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;

Comune di Guamaggiore

- Nuraghe Accas al confine con Gesico, distante circa 1,24 km a sud dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Nuraghe Monte Margiani, distante circa km a sud dall'aerogeneratore del parco eolico;



- Nuraghe Ruina Enna, distante circa 3 km a sud dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;
- Nuraghe Maringianu, distante circa 3,05 km a sud dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;

Comune di Guasila

- villaggio romano e probabile necropoli romana di Corti Melas, distante circa 1,73 km a est dall'aerogeneratore V1 e 912 m a est dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico;
- villaggio e necropoli romana, villaggio medievale Bangius, distante circa 1,54 km a est dall'aerogeneratore V1 e circa 808 m a est dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico;
- nuraghe e villaggio nuragico, villaggio punico, romano e medievale Sa Tellara, distante circa 1,61 km a est dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- necropoli romana di Sippiu, distante circa 1,90 km a est dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- villaggio medievale Launessi in località Sippiu, distante circa 1,92 km a est dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- Tempio nuragico a pozzo Gutturu Caddi, distante circa 2,52 km a est dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- Nuraghe Friarosu, distante circa 2,15 m a est dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- Nuraghe Monti Corona, distante circa 2,80 km a est dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;

Comune di Mandas

- Nuraghe Cuccuru Murvonis, distante circa 2,30 km a est dall'aerogeneratore V7 del parco eolico;

Comune di Villamar

- Nuraghe Bruncu Argiolas o Bruncu Sa Fa, distante circa 196 m a nord dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico e a circa 826 m a sud-ovest dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- Insediamento nuragico e tardo antico (con ruderi della chiesa Santa Maria Maddalena) in località Cuga, distante circa 70 m a sud dal cavidotto per la Sottostazione Utente del parco eolico;
- Ruderi di Su Cuccuru de su Casteddu (Castrum di età bizantina), distante circa 390 m a nord dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico e a circa 1,35 km a sud-ovest dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- Area di rinvenimento di materiali archeologici in località Sa Frisa, distante circa 470 m a est dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico;

Comune di Sanluri

- Bruncu Masoni Baccas, distante circa 530 m a ovest dal cavidotto per la Sottostazione del parco eolico;

Comune di Villanovafranca

- Nuraghe Bruncu Friarosu, distante circa 415 m a sud dall'aerogeneratore V3 del parco eolico;
- Nuraghe Perdu Atzeni, distante circa **160 m** a ovest dall'aerogeneratore V2 del parco eolico;
- Nuraghe Baccu Nara Paulis, distante circa 1,13 km a ovest dall'aerogeneratore V1 del parco eolico;
- Nuraghe Ruinali Sa Figu, distante circa 1,41 km a nord-est dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- nuraghe Trattasi, distante circa 1,57 km a nord dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- Nuraghe Paberi, , distante circa 1,50 Km a nord dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- il nuraghe Paberi II e tombe di giganti in località Sa Deu, distante circa 1,58 km a nord dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- Nuraghe Sergai, distante circa 1,97 km a nord dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- Nuraghe Salamai, distante circa 2,68 km a nord all'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- Nuraghe Riu Stangiu, distante circa 2,97 km a nord dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;



- strada, probabilmente romana in località Musciu, distante circa 1 km a nord dall'aerogeneratore V5 del parco eolico;
- nuraghe Mutziori, distante circa **202 m** a ovest dall'aerogeneratore V4 del parco eolico;
- ritrovamento di materiale archeologico (lapideo) (UT2) in territorio di Villanovafranca, distante circa 20 m a nord dal cavidotto di raccordo dall'aerogeneratore V7 con l'aerogeneratore V6 del parco,
- dispersione di materiale fittile (002) e una strada di difficile inquadramento cronologico (003) in località is Plantanus in comune di Villanovafranca, distanti circa 150 m a est dal cavidotto esterno di collegamento per la Sottostazione del parco;

A.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Il contesto su cui si inserisce il parco eolico è documentato da un'alta concentrazione di siti archeologici, testimonianza di una frequentazione antropica attestata dall'età nuragica fino ai giorni nostri.

Gli aerogeneratori, che vengono impiantati esclusivamente nel territorio di Villanovafranca a sud-est del centro abitato, vengono installati a distanza ravvicinata dalle emergenze archeologiche, note e ampiamente documentate nella letteratura scientifica. In particolare, si sottolinea la contiguità del parco e in particolare con l'aerogeneratore V5 al sito di Tuppediti, ampiamente noto in letteratura. Si tratta di un sito pluristratificato il cui materiale archeologico rinvenuto costituisce una parte importantissima dell'esposizione del locale museo civico.

Inoltre, l'aerogeneratore V2 dista solo 1,69 Km dal sito archeologico di Su Mulinu, sito fondamentale nella letteratura archeologica sulla civiltà nuragica, soprattutto per la presenza di un altare modellato a forma di nuraghe all'interno di una delle camere e per la continuità storica del monumento che presenta strutture a partire dal Bronzo medio che vengono ampliate e frequentate ininterrottamente fino all'età tardo antica e medioevale. Il sito è oggetto di un progetto di valorizzazione finanziato dalla Ras e costituisce un importante attrattore turistico culturale del territorio. Il nuraghe è inserito nel progetto sulla Civiltà nuragica attualmente inserito nella *Tentative list* per il riconoscimento Unesco come patrimonio mondiale.

Inoltre, sono presenti numerosi monumenti archeologici che distano anche 100 o 200 metri dagli aerogeneratori, per i quali questo ufficio ha iniziato gli approfondimenti necessari per dare avvio al procedimento di dichiarazione di interesse culturale.

La contiguità degli aerogeneratori ai monumenti nuragici si collega alla fitta presenza di nuraghi e resti della civiltà nuragica presente in questo areale.

Anche i cavidotti intercettano siti archeologici e aree rischio.

Pertanto, anche dalle verifiche condotte dalla Società Proponente per la redazione della relazione di verifica preventiva di interesse archeologico, si segnala la dispersione di materiale archeologico (ceramica romana) (UR1-2, UT 1) nell'area del cavidotto per l'aerogeneratore V5 e lungo la SP 36, il ritrovamento di materiale archeologico (lapideo) (UT2) in territorio di Villanovafranca, distante circa 20 m a nord dal cavidotto di raccordo dall'aerogeneratore V7 con l'aerogeneratore V6, e inoltre la dispersione di materiale fittile (002) e una strada di difficile inquadramento cronologico (003) in località is Plantanus in comune di Villanovafranca, distanti circa 150 m a est dal cavidotto esterno di collegamento per la Sottostazione del parco, dispersione di materiale ceramico in località Su Pantanu (UT4) e dispersione di materiale fittile, in località Cilixia (005), entrambi in territorio di Furtei, lungo il cavidotto esterno per la Sottostazione del parco.

Si prende inoltre atto del fatto che molto spesso, nel corso della ricognizione di superficie, è stata riscontrata visibilità nulla o medio bassa (UR01, UR4, UR5, UR6, UR7, UR8, UR9, UR10, UR11, UR12, UR13, UR15, UR16, UR18, UR19, UR20, UR21, UR22, UR23) a causa della vegetazione e/o inaccessibilità dei terreni.



Oltre alle criticità sopracitate per gli aerogeneratori V5 e V7, si segnala anche la vicinanza dell'aerogeneratore V2 al nuraghe Perdu Atzeni.

Il parco eolico presente un forte impatto visivo, in particolare per il territorio di Villanovafranca, come emerge anche dalle fotosimulazioni risulta visibile dal centro abitato e dai principali siti del territorio come quello dell'Insediamento di Tuppediti e dell'area archeologica di Su Mulinu, nuraghe Nureci – Villamar, castello di Las Palssas, con impatto minore dal Nuraghe Sassuni e villaggio nuragico di Furtei, dal nuraghe Sant'Antonio di Segariu, da Su Nuraxi di Barumini, nuraghe Marfudi di Barumini, nuraghe Addeu di Gesturi, nuraghe fundu 'e Coronas di Gersei.

Relativamente alla rete viaria, dagli elaborati progettuali allegati risulta che sarà interessata "la viabilità locale di collegamento allo scalo portuale di Oristano (OR) e dalle seguenti arterie stradali di livello statale e provinciale: SP97, SP49, SP7, SS128 e SP35". Questa costituisce la viabilità principale, che sarà "da validarsi a seguito di specifica ricognizione da parte di trasportatore specializzato". Inoltre viene specificato che "al fine di consentire il transito dei convogli speciali potrà essere richiesto, a giudizio del trasportatore, il locale approntamento di temporanei interventi da condursi in corrispondenza della sede viaria o nell'immediata prossimità; si tratterà, ragionevolmente, di opere minimali di rimozione temporanea di cordoli e/o aiuole spartitraffico, cartellonistica stradale e guard rail, che saranno prontamente ripristinati una volta concluse le attività di trasporto, nonché, se indispensabile, di locali e limitati spianamenti e taglio di vegetazione".

Inoltre "agli interventi propedeutici all'installazione delle macchine eoliche, si affiancheranno tutte le opere riferibili all'infrastrutturazione elettrica: realizzazione delle trincee di scavo e posa dei cavi interrati 30 kV di vettoriamento dell'energia prodotta dagli aerogeneratori; realizzazione della sottostazione di utenza in Comune di Sanluri (VS) in cui troveranno posto i quadri di impianto ed i sistemi di trasformazione per l'elevazione della tensione da 30kV a 150 kV, realizzazione della trincea di scavo e posa del cavo interrato AT, ai fini della successiva immissione dell'energia prodotta nella RTN; realizzazione delle opere di rete in accordo con la soluzione di connessione prospettata da Terna".

A.3. RICHIESTE DI DOCUMENTAZIONE

Al fine di verificare l'impatto sul sottosuolo, sarebbe necessario attivare la verifica preventiva dell'interesse archeologico con approfondimenti e ulteriori verifiche consistenti anche in saggi e ulteriori ricognizioni. Tuttavia, considerando che l'impianto ricade in area non idonea ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 199 del 2021, non si ritiene utile avviare la procedura che potrebbe solo ulteriormente aumentare il numero di siti archeologici dell'areale interessato dalle opere.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Considerato il quadro complessivo del patrimonio archeologico che insiste nell'areale interessato dalle opere così come descritto nei precedenti paragrafi;

preso atto della presenza di numerose emergenze archeologiche nella fascia compresa tra i tre Km rispetto al parco eolico, che rendono l'area selezionata per le opere non idonea ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 199 del 2021;

visto il fortissimo impatto visivo del parco sui siti archeologici dell'areale;

considerata la presenza di siti archeologici di estremo rilievo nell'ambito dell'archeologia sarda, tra cui il sito di Su Mulinu, inserito nel progetto per il riconoscimento Unesco della civiltà nuragica come patrimonio dell'umanità;

visto che il nuraghe Su Mulinu rappresenta un attrattore turistico culturale per l'areale;

si ritiene che il parco eolico così come presentato nel progetto non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico esistente.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio *MiC* di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree di notevole interesse pubblico.

Nell'area di studio di segnala:

- a circa 4,65 km a Sud-Ovest, l'area dichiarata di notevole interesse pubblico di "Villamar - chiesa e piazza di San Pietro e edifici limitrofi" con D.M. del 22/05/1976;

- a 5,9 km a Nord, l'area già dichiarata di notevole interesse pubblico di "Barumini – Zona della Giara" con D.M. 09/07/1981: *"la zona del territorio di Barumini fa parte della corona naturale che circonda la Giara e si caratterizza per i declivi dolcemente degradanti verso il paese per i nuraghi e la peculiare vegetazione"*; in seguito ratificata con D.M. (D.C.R. Sardegna) n. 38 del 30/07/2018 ai sensi dell'art. 136 comma 1 lett. c) e d): *"L'altopiano della Giara è paesaggisticamente notevole, offrendosi alla vista dell'osservatore come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico. Altro elemento caratterizzante questo paesaggio sono i Nuraghi, di cui alcuni in ottimo stato di conservazione, planimetricamente disposti lungo il costone della Giara che si rivelano come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico"* ed inoltre *"considerato che nell'area ricade il sito denominato «Su Nuraxi di Barumini», inserito nella lista del patrimonio UNESCO nell'anno 1997"*.

-a circa 6 km a Nord, l'area dichiarata di notevole interesse pubblico di "Las Plassas – Zona e ruderi del castello" con D.M. del 09/05/1975: *"quadro naturale che si gode oltre che dallo stesso paese, dalle strade che lo circondano"*.

Inoltre, ricadono nell'area vasta le seguenti aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004:

- "Gesturi - zona della Giara" D.M. del 19/05/1964;
- "Tuili - zona della Giara" D.M. del 09/05/1983;
- "Gesturi - zona della Giara" D. M. del 09/05/1983;
- "Setzu - zona della Giara" D. M. 24/03/1983.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

-Art. 142, comma 1, lett. c) - fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e relativa fascia di 150 m dalle sponde: le opere di connessione intercettano il Flumini Mannu 041; il Riu Funtana Su Conti; il Riu Sassuni.

-Art. 142 comma 1, lett. h) - aree gravate da usi civici: non rilevate.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area ove è localizzato l'intervento non ricade in alcun Ambito di paesaggio costiero individuato dal PPR.

Gli strumenti urbanistici generali dei comuni oggetto dell'intervento non sono adeguati al Piano paesaggistico regionale; gli interventi ricadono in zone classificate E-Agricola.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

-Assetto ambientale.

Tutti i 7 aerogeneratori ricadono in aree classificate dal PPR come aree ad utilizzazione agro-forestale, nello specifico identificate prevalentemente come "colture erbacee specializzate". La disciplina per le "aree ad



utilizzazione agro-forestale” (artt. 28-30 delle NTA): prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni “vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)”.

Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA del PPR: oltre ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua di cui al precedente paragrafo, il caviodotto attraversa anche il Riu De Su Paul e il Riu Sa Canna.

Aree disciplinate dagli artt. 33, 34, 35, 36, 37 delle NTA:

- Istituti faunistici: ZTRC - zone temporanee di ripopolamento e cattura “Santu Laurentu”, “Su Casteddu” e “Cuccuru Murvone” (a circa 200 m);
- Area con presenza di specie tutelate da convenzioni internazionali (a circa 650 m);
- SIC-ZSC ITB042237 “Monte San Mauro” (a circa 800 m);
- Istituto faunistico “Trexenta” (a circa 6 km);
- Parco Naturale Regionale della Giara – proposta (a circa 6,7 km);
- ZPS denominata “Giara di Siddi” (a circa 10 km);
- SIC-ZSC ITB041112 “Giara di Gesturi” (a circa 10 km);
- IBA178 denominata “Campidano centrale” (a circa 11,7 km);
- Riserva naturale “Lago Mulargia” (a circa 12,5 km).

-Assetto Storico Culturale.

Nell'area di studio si segnalano i seguenti beni paesaggistici di natura archeologica, ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 47 delle NTA ed ivi disciplinati all'art. 49, presenti entro un raggio di 3 km dall'impianto:

- BUR 5922, Villamar, Nuraghe Nureci, a 1,1 km;
- BUR 5925, Villanovafranca, Nuraghe Su Mulinu, a 1,8 km;
- BUR 2093, Escolca, Nuraghe, a 1,96 km;
- BUR 2094, Mandas, Nuraghe Pei Su Boi, a 2,7 km;

Si segnala inoltre l'ulteriore bene paesaggistico di particolare interesse per il valore intrinseco del bene:

- BUR 5751, Barumini, Complesso Nuragico Su Nuraxi a 7,6 km, attualmente unico sito UNESCO della Sardegna.

Entro l'area media e vasta si trovano ulteriori beni paesaggistici, tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 147 delle NTA del PPR e disciplinati dagli artt. 52 e 53, i “nuclei di primo impianto e di antica fondazione” di: Villanovafranca a circa 1,92 km dal perimetro, Villamar a circa 4,20 km dal perimetro, Las Plassas a circa 5,5 km dal perimetro e Gesico a circa 5,9 km dal perimetro.

-Assetto insediativo.

L'intervento in progetto è incluso nel “sistema delle infrastrutture” (centrali, stazioni e linee elettriche) disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se “a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali”.

B.1.2 – Beni Architettonici

B.1.2.a Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Non vi sono beni culturali architettonici che ricadano direttamente nelle aree dell'impianto.

Entro l'area dei 3 km dall'impianto si elencano i seguenti beni culturali.

Nell'abitato di Villanovafranca ad una distanza media di circa 2,06 km:

- Chiesa di San Lorenzo, Cappella delle Anime ed ex Cimitero (D.D.R. n. 44 del 03/05/2010);
- Casa a corte padronale Pisola (D.D.R. n. 166 del 20/12/2010).

Nell'area di studio si evidenzia, per il valore intrinseco del bene:

- Castello di Las Plassas a Las Plassas (D.D.R. n. 16 del 17/03/2008), a circa 6 km a Nord.



B.1.2.b – Beni tutelati ope legis ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Codice sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze.

Non vi sono beni culturali architettonici che ricadano direttamente nelle aree dell’impianto.

Entro l’area dei 3 km dall’impianto si elencano i seguenti beni culturali.

In agro di Guasila: villaggio medievale Launessi in località Sippiu, a circa 1,92 km dall’impianto.

Nell’abitato di Villanovafranca ad una distanza media di circa 2,06 km: Chiesa di San Francesco da Paola, Chiesa di San Sebastiano, Torre Civica o dell’Orologio, Ex Monte Granatico ora Museo civico archeologico “Su Mulinu”, Ex Scuola Elementare, Casa Paderi, Casa Gessa-Carta denominata Sa Pratzza de su Generali, Casa Eredi Pili, Casa Cuccu, Cimitero storico.

Nella frazione di San Simone, in territorio di Escolca, a circa 2,5 km dall’impianto: Santuario di San Simone, costituito dalla chiesa e da cinquanta “cumbessias” (abitazioni tradizionali dei pellegrini) che si raccolgono intorno a questa.

Nell’agro di Gesico: chiesa di San Mauro, a circa 2,87 km dall’impianto (edificata su un pianoro in cima al monte San Mauro, a circa 500 m s.l.m., dal quale si domina il paesaggio della Marmilla, della Trexenta e buona parte del Campidano).

In agro di Villamar: ruderi della chiesa di Santa Maria Maddalena in località Cuga, a circa 70 m dal cavidotto per la SSEU.

Si evidenzia inoltre il patrimonio culturale di interesse architettonico tutelato ai sensi della parte II del Codice presente anche nei seguenti centri abitati (tutti con IIPP - Indice di Intensità Percettiva Potenziale da 3 a 4), nonché nel rispettivo agro, siti all’interno dell’area di studio: Villamar ad una distanza media di circa 4,62 km, Las Plassas ad una distanza media di circa 5,58 km, Gesico di 6,14 km, Guasila di 6,6 km, Barumini di 6,83 km, Segariu di 7,1 km, Mandas di 8,19 km, Gergei di 8,48 km, Furtei di 8,67 km, Pauli Arbarei di 8,72 km, Gesturi di 9,82 km, Tuili di 9,88 km, Lunamatrona di 10,07 km, Ortacesus di 11,23 km, Ussaramanna di 11,55 km, Siddi di 11,86 km.

B.2. ESPlicitAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL’INTERVENTO

Prima di procedere con l’esplicitazione degli impatti sul patrimonio culturale e paesaggistico e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell’intervento, si evidenzia che lo stesso non è conforme all’art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, così come modificato, in quanto l’areale prescelto non è idoneo all’installazione di impianti eolici per la presenza, a meno di 3 km, di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice.

Beni culturali tutelati per effetto di un decreto espresso (con riferimento ai soli beni di interesse architettonico) nell’abitato di Villanovafranca ad una distanza media di circa 2,06 km dall’impianto:

- Chiesa di San Lorenzo, Cappella delle Anime ed ex Cimitero (D.D.R. n. 44 del 03/05/2010);
- Casa a corte padronale Pisola (D.D.R. n. 166 del 20/12/2010).

Beni culturali tutelati ope legis (con riferimento ai soli beni di interesse architettonico):

- in agro di Guasila: villaggio medievale Launessi in località Sippiu, a circa 1,92 km dall’impianto;
- nell’abitato di Villanovafranca ad una distanza media di circa 2,06 km: Chiesa di San Francesco da Paola, Chiesa di San Sebastiano, Torre Civica o dell’Orologio, Ex Monte Granatico ora Museo civico archeologico “Su Mulinu”, Ex Scuola Elementare, Casa Paderi, Casa Gessa-Carta denominata Sa Pratzza de su Generali, Casa Eredi Pili, Casa Cuccu, Cimitero storico;
- nella frazione di San Simone, in territorio di Escolca, a circa 2,5 km dall’impianto: Santuario di San Simone, costituito dalla chiesa e da cinquanta “cumbessias” (abitazioni tradizionali dei pellegrini);
- nell’agro di Gesico: chiesa di San Mauro, a circa 2,87 km dall’impianto (edificata su un pianoro in cima al monte San Mauro, a circa 500 m s.l.m., dal quale si domina il paesaggio della Marmilla, della Trexenta e buona parte del Campidano).

Inoltre, data la caratterizzazione del contesto interessato, l’intervento non è conforme alla DGR 59/90 del 27/11/2020 in quanto il sito proposto per la realizzazione dell’impianto non ricade tra le aree



brownfield (All. B - aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati), indicate come preferenziali per l'installazione di impianti alimentati da energie rinnovabili.

Il territorio di Villanovafranca si estende nella Sardegna centro-meridionale, al margine tra la il "Campidano" e la regione storica della "Marmilla", una vasta zona molto fertile caratterizzata da singolari rilievi collinari tondeggianti ed estesa tra la piana del Medio Campidano, il massiccio del Monte Arci, la Giara di Gesturi e la Giara di Siddi. Sotto il profilo idrografico, l'area di progetto ricade all'interno del Bacino del Flumini Mannu. L'uso del suolo riferito all'area di intervento è prevalentemente di tipo agricolo: coltivazioni di cereali e frumento, ma anche di ortaggi, foraggi, vite, olivo, mandorlo e soprattutto dello zafferano, prodotto a marchio Dop; sono presenti anche delle aree dedicate al pascolo di bovini e ovini.

Tali attività sono condotte nel solco della antica e secolare vocazione agricola del territorio. Nonostante si godano visuali ininterrotte di paesaggi rurali, talvolta privi di manufatti edilizi e moderna infrastrutturazione, il territorio è stato densamente antropizzato in età storica come testimoniano le numerosissime testimonianze nuragiche nelle vicinanze dei 7 aerogeneratori, nonché a 7,6 km la presenza del Complesso nuragico di "Su Nuraxi" a Barumini, sito UNESCO dal 1997. Nel territorio di riferimento rimangono ancora le tracce dell'infrastrutturazione produttiva medievale, sotto l'egida del Castello di Las Plassas e del ducato di Mandas, riconoscibili ancora nei brani dei terrazzamenti collinari che rendono unico nell'Isola il paesaggio agrario della Marmilla.

I 7 aerogeneratori saranno ubicati a sudest del centro abitato di Villanovafranca, nella porzione di territorio comunale che confina con Escolca e Gesico a est, Guasila a sud-est e Villamar a sud e ovest, in un'area caratteristica del sistema collinare. Gli aerogeneratori saranno dislocati generalmente sulla sommità di 7 colline tondeggianti, a quote altimetriche indicativamente comprese nell'intervallo 260÷355 m s.l.m.

L'analisi del quadro dei vincoli nell'area dell'impianto e nelle sue immediate vicinanze mostra criticità in merito alla tutela paesaggistica, con particolare riferimento alla disciplina del PPR.

L'areale identificato per l'installazione degli aerogeneratori comprende aree classificate dal PPR come ad utilizzazione agro-forestale sulle quali le NTA del PPR vietano le "trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa". Il SIA non supera i limiti posti dalla disciplina per legittimare la presenza dell'impianto, non dimostrando la rilevanza pubblica economica e sociale né giustificando in maniera coerente ed esaustiva la scelta localizzativa. A ciò si aggiunga quanto rilevato al punto 6 della nota n. 7816 del 09/03/2023 della Direzione Generale dell'ambiente della RAS riguardo alla stima che lo SIA, nell'analisi costi-benefici, propone per il costo dell'impatto sul paesaggio agrario, che risulta inferiore del 70% al valore ricalcolato dallo stesso Assessorato. Inoltre, in considerazione della presenza, a 7,6 km, del Sito UNESCO di Su Nuraxi a Barumini, la realizzazione dell'impianto costituirebbe per il territorio ancor di più un detrattore economico e riguardo a ciò nello SIA non è stato svolto alcun approfondimento sulle esternalità nei confronti dei ricettori turistici del più importante complesso nuragico esistente in Sardegna. Per quanto sopra, l'intervento non è conforme alla disciplina dell'assetto ambientale del PPR.

L'intervento in progetto è inoltre incluso nel "sistema delle infrastrutture" (centrali, stazioni e linee elettriche) dell'assetto insediativo del PPR, per cui, all'art. 103 delle NTA, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R.; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali". Gli strumenti urbanistici generali dei comuni interessati dall'intervento non sono adeguati al PPR e l'area ove andrebbe ad insistere l'impianto è, così come descritto anche dalla Società proponente con gli elaborati fotografici, un'area agricola di pregio paesaggistico, ove permangono i profili dei terrazzamenti medioevali e dove l'opera dell'uomo continua a modellare la sinuosità delle colline tondeggianti con l'alternarsi cromatico delle diversificate coltivazioni, sempre condotte su piccola scala. La inevitabile creazione di un nuovo paesaggio, generata dalla realizzazione dell'impianto, sminuirebbe le caratteristiche di pregio sopradescritte, dato



l'eccessivo scarto dimensionale tra l'altezza degli aerogeneratori ed il contesto geomorfologico caratteristico della Marmilla.

L'intervento risulta inoltre incompatibile con le esigenze di tutela del paesaggio archeologico consolidato in cui andrebbe ad insistere, tutelato per il tramite dei suoi elementi costitutivi ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 47 e 48 delle NTA dal PPR. Il PPR individua infatti i "beni paesaggistici" di natura archeologica ed architettonica come beni caratterizzanti l'assetto storico culturale dell'Isola.

L'ambito di riferimento è denso di beni paesaggistici individuati e repertoriati dal PPR; ad una distanza di 3 km si trovano 4 beni paesaggistici di natura archeologica, la cui intervisibilità con l'impianto è chiara (Allegati 1-5 dell'elaborato WVNF_RA8 "Analisi di inserimento paesaggistico"). L'areale interessato è caratterizzato dalla presenza di numerosi siti nuragici e perciò conserva un paesaggio storicamente e culturalmente connotato, la cui struttura insediativa è stata determinata proprio dalle relazioni funzionali di intervisibilità tra i siti, che sarebbero svilite, se non obliterate, dalla presenza incombente degli aerogeneratori.

Un ulteriore elemento di debolezza del progettato impianto è infatti la sua scelta localizzativa in un ambito collinare e circondato da altopiani, che difficilmente consente di assorbire paesaggisticamente l'impatto negativo da intervisibilità.

Da molti dei 30 punti di vista dai quali sono state realizzate le fotosimulazioni allegate allo SIA (sebbene manchino gran parte dei beni culturali presenti entro i 3 Km e siano piuttosto privilegiate le vedute dalla periferia dell'area vasta) sono visibili tutti i 7 aerogeneratori in progetto.

L'impianto, per via della posizione sopraelevata di ciascuna pala, è infatti interamente visibile dalle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice presenti a Nord: dall'area di "Barumini – Zona della Giara" (D.M. 09/07/1981) distante 5,9 km, dall'area di "Las Plassas – Zona e ruderi del castello" (D.M. del 09/05/1975) distante circa 6 km, financo all'area della "Giara di Gesturi" (D.M. 19/05/1964 e D.M. 09/05/1983 - nonché area SIC-ZSC ITB041112) che è pur distante circa 10 km. A Sud l'impianto sarebbe incombente sulle aree periferiche del SIC-ZSC ITB042237 "Monte San Mauro" distante soltanto 800 m.

Circa l'impatto verificato che avrebbe la realizzazione dell'impianto per l'intervisibilità con i beni culturali e paesaggistici presenti nell'ambito di riferimento e nell'area vasta, in accordo con la nota n. 11614 del 07/03/2023 del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS, si ritiene che, esaminate le foto simulazioni e le analisi di intervisibilità delle torri eoliche, *"si evince la significativa percezione delle stesse da importanti siti paesaggistici, storico culturali nonché identitari del territorio della Marmilla (ad es. Nuraxi di Barumini) dovuta principalmente alla posizione elevata dei siti di installazione rispetto alle quote medie delle caratteristiche colline arrotondate della Marmilla (gli aerogeneratori in progetto saranno dislocati tra quote altimetriche indicativamente comprese nell'intervallo 260÷355 m s.l.m.) che comporta così, oltre alla mera percezione, un significativo cambiamento dello skyline del caratteristico paesaggio agrario collinare storico della Marmilla"*.

Si deve ancora evidenziare che il principale sito di interesse storico culturale censito nel territorio è il Complesso archeologico di "Su Nuraxi" a Barumini, patrimonio dell'umanità dell'Unesco dal 1997, il più iconico monumento della Sardegna, la cui posizione, a circa 7,6 km dall'impianto, consente la visibilità di tutti i 7 aerogeneratori (Allegato 4 dell'elaborato WVNF_RA8). A circa 6 km a Nord dell'impianto si trova anche la collina del Castello di Las Plassas, un ambito *"a forte valenza simbolica"*, come anche riconosciuto a p. 91 dell'elaborato WVNF_RA8, nonché tutelato sia dalla Parte II che dalla Parte III dal Codice, dal quale, con un IIPP pari a 4 (alto), si vedranno tutti i 7 aerogeneratori.

Si aggiunga la rispettiva visibilità da tutti i beni culturali tutelati dalla parte II del Codice presenti entro l'area di 3 km dall'impianto, localizzati all'interno del centro abitato di Villanovafranca (che si trova ad una distanza media di circa 2,06 km) dai quali saranno visibili tutti i 7 aerogeneratori con un IIPP pari a 5 (molto alto); dal Santuario di San Simone in agro di Escolca (a circa 2,5 km); dalla chiesa di San Mauro nell'agro di Gesico (a circa 2,87 km, edificata su un pianoro in cima al monte San Mauro a 500 m s.l.m., dalla quale si domina il paesaggio della Marmilla, della Trexenta e buona parte del Campidano e dalla quale pertanto si avrà piena e chiara visibilità di tutto l'impianto); nonché, entro l'area vasta di studio, da tutti i beni culturali



e paesaggistici (ex art. 143 del Codice) elencati nella Tabella 9.6 a pag. 119 e segg. e negli Allegati 1-5 allo stesso elaborato WVNF_RA8, dal quale emerge che il territorio interessato dagli impatti del progettato parco eolico è denso di testimonianze storiche che contribuiscono a connotarlo. Per quantificare l'impatto negativo in termini di intervisibilità, si consideri il solo patrimonio culturale presente nei seguenti centri abitati, i quali risultano avere tutti un IIPP - Indice di Intensità Percettiva Potenziale con il parco da 3 (medio) a 4 (alto): Villamar ad una distanza media di circa 4,62 km, Las Plassas ad una distanza media di circa 5,58 km, Gesico di 6,14 km, Guasila di 6,6 km, Barumini di 6,83 km, Segariu di 7,1 km, Mandas di 8,19 km, Gergei di 8,48 km, Furtei di 8,67 km, Pauli Arbarei di 8,72 km, Gesturi di 9,82 km, Tuili di 9,88 km, Lunamatrona di 10,07 km, Ortacesus di 11,23 km, Ussaramanna di 11,55 km, Siddi di 11,86 km.

Tuttavia il proponente, a p. 152 del "Quadro di riferimento ambientale" dello SIA, afferma che "è da ritenere che il progetto proposto non alteri in termini strutturali la consistenza paesistica del settore in esame" e che "non si interferisce direttamente con elementi di particolare significato storico-artistico o con ambiti di preminente valenza scenica e panoramica o culturale nonché con sistemi di particolare valenza ecologica", mostrando di non aver valutato adeguatamente la capacità del contesto, sotto il profilo delle esternalità paesaggistiche e culturali, di assorbire un impianto eolico di grande taglia localizzato nel mezzo di un paesaggio storico agricolo ed archeologico, tra i più significanti ed iconici della Sardegna, sul quale i 7 aerogeneratori alti 200 m si imporrebbero come corpi estranei sovradimensionati, capaci di modificarne percettivamente la morfologia.

Circa gli impatti cumulativi, lo SIA svolge l'analisi sulla presenza di altri simili impianti FER già realizzati all'interno dell'area vasta di studio oltre la quale terminano gli effetti significativi del progetto; vengono considerati i seguenti 6 impianti:

- Campidano, 35 aerogeneratori di altezza pari a 105 m;
- Medio Campidano, 15 aerogeneratori di altezza pari a 150 m;
- Monte Grighine, 42 aerogeneratori di altezza pari a 100 m;
- Nurri, 27 aerogeneratori di altezza pari a 81 m;
- San Basilio, 30 aerogeneratori di altezza pari a 81 m;
- Santu Miali, 10 aerogeneratori di altezza pari a 184 m (approvato).

Dall'analisi dell'intervisibilità emerge che allo stato attuale il bacino visivo dell'impianto in progetto è intersecato dai 6 bacini visivi, con un massimo di aerogeneratori esistenti e autorizzati teoricamente visibili pari a 118 sui 159 totali.

L'analisi non considera però i numerosi progetti al momento in itinere con procedimento di VIA e PAUR, i quali insistono nelle vicinanze e nell'area vasta di interesse dell'impianto in argomento:

- ID_VIP 9606 "Riu Mortoriu" (Comuni di Mandas, Gergei e Villanovafranca) costituito da 12 aerogeneratori di grande taglia, che si fonderebbe in un unico parco senza soluzione di continuità con un parco eolico di 28 pale già esistente ad Est;
- ID_VIP 9474 "Luminu" (Comuni di Barumini, Las Plassas, Gergei e Villanovafranca), costituito da 17 aerogeneratori di grande taglia che si estende, lungo il medesimo asse Est-Ovest, a circa 1,3 – 2,0 km a Nord del parco "Riu Mortoriu", fondendosi di fatto, con questo;
- ID_VIP 7859 "Nuraddei" (Comuni di Guasila e Samatzai), costituito da 9 aerogeneratori di grande taglia;
- Impianto eolico della GRV Wind Sardegna 4 S.r.l. (Comuni di Guasila e Samatzai) costituito da 5 aerogeneratori di grande taglia, in procedimento di P.A.U.R., che interessa il medesimo areale del parco "Nuraddei" sovrapponendosi ad esso;
- ID_VIP 9473 "Planu Serrantis" (Comuni di Selegas, Gesico e Mandas), costituito da 9 aerogeneratori di grande taglia;
- ID_VIP 1398 "Trententa" (Comune di Selegas), costituito da 7 aerogeneratori di grande taglia;
- "Geniosu" (Comuni di Guasila e Samatzai), costituito da 7 aerogeneratori, in procedimento di P.A.U.R.;
- "Serra Longa" (Comuni di San Basilio e Siurgus Donigala), costituito da 7 aerogeneratori, in procedimento di P.A.U.R.;



- “Perd’e Cuaddu” (Comune di Isili), costituito da 5 aerogeneratori, in procedimento di P.A.U.R..

Se realizzati, i parchi eolici sopraelencati costituirebbero, compreso il parco in argomento, un’unica selva di 113 aerogeneratori disposti tra la Marmilla e la Trexenta, due regioni storiche della Sardegna di elevato valore culturale e paesaggistico.

Dato atto che lo SIA non analizza l’effetto cumulo con questi progetti, risulta quantomeno evidente che l’esistenza di più proposte di impianti tra loro in continuità è significativa di una scarsa attenzione al contesto in cui tali proposte si inseriscono e di una mancata valutazione della capacità dello stesso di assorbirle organicamente, giacchè il processo di transizione ecologica dovrebbe al medesimo concetto di “sostenibilità” tanto gli obiettivi quanto i mezzi.

Quale ultima analisi dell’impatto potenziale della realizzazione dell’impianto, in considerazione dei numerosi eventi verificatisi negli ultimi 20 anni, si segnala la nota RAS – Direzione generale dell’ambiente n. 12158 del 10/08/2021, riguardo alla problematica della interdizione dei mezzi di soccorso aereo in caso di incendio negli areali dove sono presenti o in progetto impianti di questa tipologia. L’immediato ambito di riferimento è vulnerabile al rischio incendio per le ripercussioni sui numerosi beni culturali e paesaggistici che vi insistono, come dimostra anche la mappa dei territori percorsi da incendi in “Sardegna geoportale”.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela dei beni culturali architettonici e del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall’intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l’opera in progetto ed il quadro culturale e paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che le criticità di sopra evidenziate portano all’espressione di un parere negativo motivato dalla rilevanza culturale e paesaggistica dell’area di interesse, per la quale la realizzazione dell’intervento si mostra come un detrattore di qualità non sostenibile dal contesto, anche in relazione all’effetto cumulo con gli impianti esistenti e con le proposte avanzate per lo stesso ambito paesaggistico di riferimento.

Come risulta dall’analisi dell’effetto cumulativo e delle intervisibilità tra gli elementi dell’impianto ed i beni culturali e paesaggistici, la presenza incombente degli aerogeneratori non lascerebbe scampo al permanere, ancora oggi immutato, della fruibilità paesaggistica dei sistemi insediativi storici e delle loro relazioni significanti con il paesaggio di riferimento, in considerazione di un territorio collinare e ad altopiano caratterizzato da numerosi punti panoramici dai quali si godono ampie vedute.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della reale capacità del contesto di assorbire l’intervento, contemplando l’esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali culturali e paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie dei funzionari delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell’evidenziare forti perplessità in merito alla realizzazione dell’opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, proposta in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, è esaustiva e contiene pressoché le medesime informazioni del SIA; si rimanda pertanto ai punti precedenti, in merito agli aspetti paesaggistici, per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l’area di progetto ed il territorio di riferimento.

La Relazione paesaggistica è redatta per l’intervento nel suo complesso.



Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto, si comunica che la non conformità con la disciplina del PPR porta all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Nel merito, ai sensi degli artt. 146 e 152 del D. Lgs. 42/2004, si esprime parere negativo alla localizzazione proposta per l'area del parco eolico in quanto si mostra un'interferenza negativa per i paesaggi espressamente tutelati con Decreti Ministeriali ai sensi dell'art. 136 del Codice e per i panorami che da essi si godono, anche in riferimento all'effetto cumulativo con simili impianti esistenti ed in fase di istruttoria autorizzativa.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse contemplato l'esame di soluzioni alternative (particolarmente localizzative e dimensionale) e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:


- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it; relativamente al comune di Saluri, dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518215).

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.


I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis




Dott.ssa Chiara Pilo



Il tecnico istruttore

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio


arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

Arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)

GS/ap



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP:8388] PROVINCIA SUD SARDEGNA (Comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri) – Progetto di un impianto di energia elettrica di fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 42 MW, denominato “Su Murdegu”, in località Murdegu e delle relative opere di connessione alla RTN. Procedura riferita al D. Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC).
Proponente GRV Wind 7 S.r.l.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 13583-P del 05.07.2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 11198-A del 06.07.2023, vista la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente nel maggio 2023, scaricabile dal link indicato nella sopracitata nota, quest’Ufficio comunica quanto segue.

A. Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Verifica la documentazione integrativa, si conferma integralmente il parere istruttorio già emesso nella nota prot. n. 8253-P del 22.05.2023 e pertanto si esprime parere negativo alle opere così come previste nel progetto trasmesso che non è compatibile con la tutela del Patrimonio archeologico e che ricade in area non idonea ai sensi del D. Lgs. 199 del 2021, art. 20 che ha individuato quali aree non idonee per l’installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

B. Area Funzionale Paesaggio e Patrimonio architettonico

Verifica la documentazione integrativa, si conferma integralmente il parere istruttorio già emesso con la nota prot. n. 8253-P del 22.05.2023 e pertanto si esprime parere negativo alla compatibilità di impatto ambientale ed al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere così come descritte negli elaborati depositati.

Si evidenzia ad ogni buon conto che il progetto, sopra ogni valutazione, non è conforme all’art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, così come modificato, in quanto gli aerogeneratori sono collocati a distanze inferiori a 3 km da numerosi beni culturali architettonici urbani ed extra-urbani tutelati dalla Parte II del Codice.

C. Parere conclusivo

Viste le istruttorie delle differenti aree funzionali Patrimonio Archeologico, Patrimonio architettonico e paesaggio, che la scrivente ritiene di condividere integralmente, si ribadisce il parere negativo alla realizzazione delle opere così come previste nel progetto pervenuto.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:


- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it; relativamente al comune di Saluri, dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518215).

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis



Dott.ssa Chiara Pilo



Il tecnico istruttore

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio


arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

Arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Alla Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22 – 00153 Roma
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP:8388] PROVINCIA SUD SARDEGNA (Comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri) – Progetto di un impianto di energia elettrica di fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 42 MW, denominato “Su Murdegu”, in località Murdegu e delle relative opere di connessione alla RTN. Procedura riferita al D. Lgs. n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 PNIEC).
Proponente GRV Wind 7 S.r.l.

In riferimento al procedimento in oggetto, vista la richiesta vs. prot. n. 28609-P del 11/12/2023, acquisita agli atti con ns. prot. n. 22350-A del 12/12.2023, viste le ulteriori integrazioni volontarie del richiedente pubblicate nel Dicembre 2023 e scaricabili dal link indicato nella sopracitata nota, quest’Ufficio comunica quanto segue.

Da un confronto con gli elaborati a suo tempo presentati risulta che la “Nuova SSE Utente 30/150 kV GRV Wind Sardegna 7 in condivisione con altri produttori”, in origine prevista in territorio di Sanluri in prossimità della “Nuova SE RTN 150/380 kV “Sanluri”” (Tavola WVNF TC1-inquadramento) è stata ora spostata in territorio comunale di Furtei.

Si precisa che dette integrazioni volontarie non sono accompagnate da alcuna relazione illustrativa che ne argomenta le ragioni.

A. Area Funzionale Patrimonio Archeologico

Verifica la documentazione integrativa, si conferma integralmente il parere istruttorio già emesso nella nota prot. n. 8253-P del 22.05.2023 e nella successiva nota prot. n. 12314-P del 20.07.2023. Pertanto, si esprime parere negativo alle opere così come previste nel progetto trasmesso che non è compatibile con la tutela del Patrimonio archeologico e che ricade in area non idonea ai sensi del D. lgs. 199 del 2021, art. 20 che ha individuato quali aree non idonee per l’installazione di impianti eolici una fascia di 3 Km dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

B. Area Funzionale Paesaggio e Patrimonio architettonico

Verifica la documentazione integrativa, si conferma integralmente il parere istruttorio già emesso con la nota prot. n. 8253-P del 22.05.2023 e con la successiva nota prot. n. 12314-P del 20.07.2023 e pertanto si esprime parere negativo alla compatibilità di impatto ambientale ed al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere così come descritte negli elaborati depositati.

Si evidenzia ad ogni buon conto che il progetto, sopra ogni valutazione, non è conforme all'art. 20 comma 8, lett. c quater) del D. Lgs. 199/2021, così come modificato, in quanto gli aerogeneratori sono collocati a distanze inferiori a 3 km da numerosi beni culturali architettonici urbani ed extra-urbani tutelati dalla Parte II del Codice.

C. Parere conclusivo

Viste le istruttorie delle differenti aree funzionali Patrimonio Archeologico, Patrimonio architettonico e Paesaggio, che la scrivente ritiene di condividere integralmente, si ribadisce il parere negativo alla realizzazione delle opere così come previste nel progetto pervenuto.

Per ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili del territorio:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Gianfranca Salis, e-mail: gianfranca.salis@cultura.gov.it; relativamente al comune di Saluri, dott.ssa Chiara Pilo (chiara.pilo@cultura.gov.it; 070-60518215).

- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella, e-mail: paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it.

I RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico

Dott.ssa Gianfranca Salis



Dott.ssa Chiara Pilo



Il tecnico istruttore

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

arch. Gabriela Frulio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio

Arch. Paolo Margaritella



La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(firmato digitalmente)



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO II

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto:

[ID_VIP: 8388] Comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri (Sud Sardegna)

Progetto per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 42 MW, denominato "Su Murdegu", e delle relative opere di connessione alla RTN.

Proponente: GRV Wind 7 S.r.l.

Procedura: Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.

Richiesta di parere e contributi: prot. SSPNRR nn. 1728 dell'8/02/2023; 13583 del 5/07/2023; 28609 dell'11/12/2023.

Parere endoprocedimentale: prot. SABAP-CA nn. 8325 del 23/05/2023 (ns. prot. n. 8875/2023); 12314 del 20/07/2023 (ns. prot. n. 15457/2023); 1083 del 23/01/2024 (ns. prot. 2996/2024)

Contributo istruttorio.

In riferimento all'oggetto, visto il parere della competente Soprintendenza, ribadito anche alla luce delle integrazioni documentarie volontarie del proponente, esaminata la documentazione inerente pubblicata sul sito web del MASE, ivi compreso il Documento di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (nel prosieguo DVPIA), per quanto di competenza, si concorda con il suddetto parere endoprocedimentale dell'Ufficio periferico e si specifica quanto segue.

CONSIDERATO che il progetto si inserisce all'interno di un più ampio comparto territoriale caratterizzato da numerose attestazioni archeologiche, e che in particolare nella buffer zone di 3 km rispetto alle opere in progetto insistono decine di monumenti nuragici e aree archeologiche tutelati con provvedimento espresso a norma della parte II del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO, inoltre, che, sulla base della documentazione archeologica prodromica presentata dal Proponente ai sensi dell'art. 1, c. 2 dell'Allegato I. 8 al D.Lgs. n. 36/2023 e delle ulteriori considerazioni e chiarimenti avanzati dalla Soprintendenza si ravvisa l'esistenza di un interesse archeologico qualificato nelle aree oggetto di progettazione;

RITENUTO, pertanto, l'intervento assoggettabile alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dai commi 7 e seguenti del già menzionato art. 1 dell'Allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui esecuzione è comunque sospesa a fronte della valutazione complessivamente negativa del progetto per gli effetti significativi, diretti e indiretti, sul patrimonio culturale e sul paesaggio;

Il progetto in argomento resta, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, art. 1, c. 10, come meglio precisato nel presente parere.

Il funzionario archeologo
dott. Federica Pitzalis (federica.pitzalis@cultura.gov.it)
Federica Pitzalis 2024.01.30 10:47:00 +01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II
arch. Laura Moro

moro laura
Ministero della Cultura
30.01.2024 18:39:15 GMT+01:00





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8388] PROVINCIA SUD SARDEGNA, Comuni di Villanovafranca, Villamar, Furtei e Sanluri. Progetto di un impianto di energia elettrica di fonte eolica, costituito da 7 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW per una potenza complessiva di 42 MW, denominato "Su Murdegu", in località Murdegu e delle relative opere di connessione alla RTN.**
Procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006.
Proponente: GRV Wind Sardegna 7 S.r.l.
Contributo istruttorio.

Con riferimento alla procedura in oggetto,

- in riscontro alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 1728 del 08/02/2023 e alla successiva nota prot. n. 28609 del 11/12/2023, con cui è stato riavviato il procedimento in oggetto, in seguito alla pubblicazione di integrazioni volontarie a dicembre 2023;
- esaminata la documentazione pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- visto il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 8253 del 22/05/2023, confermato integralmente nei successivi pareri della stessa Soprintendenza prot. n. 12314 del 20/07/2023 e prot. n. 1083 del 23/01/2024;
- considerato che nell'area direttamente interessata dalle opere in progetto non sono presenti beni architettonici tutelati ai sensi della Parte Seconda del D. Lgs. n. 42/2004;
- considerato altresì che le opere in progetto ricadono nella fascia di rispetto di beni architettonici tutelati, così come determinata dal D. Lgs. n. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-*quater*, e in particolare, entro l'area dei 3 Km dall'impianto, nell'abitato di Villanovafranca (ad una distanza media di circa 2,06 Km) si trovano:
 - **Chiesa di San Lorenzo, Cappella delle Anime ed ex Cimitero** (D.D.R. n. 44 del 03/05/2010);
 - **Casa a corte padronale Pisola** (D.D.R. n. 166 del 20/12/2010);

per quanto di competenza di questo Servizio III, si condivide il parere espresso dalla Soprintendenza ABAP.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Michela Peretti

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da
Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO DELLA
CULTURA
C = IT



Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4293

PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-abap.servizio3@cultura.gov.it